


I buoni servizio per la frequenza dei servizi per la prima infanzia Settembre 2014 - Luglio 2015:



FAQ Famiglie

Cosa sono i buoni servizio?

Sono sconti sulle rette pagate dalle madri, applicati dai servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) accreditati e convenzionati con il Comune.

Chi può beneficiare dei buoni servizio?

Come previsto dall'avviso regionale le madri i cui figli siano rimasti in lista di attesa per i servizi per la prima infanzia comunali ovvero, nel caso di Comuni privi di servizi comunali, le madri interessate all'iscrizione dei propri figli presso un servizio accreditato e convenzionato con il Comune.

Che cosa significa “accreditamento dei servizi”?

L'accreditamento è una “qualifica” definita dal Regolamento Regionale 41/r 2013. Viene rilasciato dal Comune, a mezzo di specifico provvedimento amministrativo, ai servizi autorizzati privati o pubblici (solo se il servizio è a titolarità diversa del Comune – es. nido della Provincia, della ASL) su specifica istanza del soggetto titolare degli stessi, previa verifica dei requisiti fissati da tali norme e da eventuali ulteriori disposizioni fissate a livello di regolamento comunale.

Chi assegna i buoni servizio?

Il Comune beneficiario delle risorse regionali messe a disposizione dall'avviso pubblico.

Come vengono assegnate le risorse dalla Regione ai Comuni?

Le risorse disponibili vengono ripartite tra i Comuni proporzionalmente alla consistenza numerica della lista di attesa ovvero del numero delle madri interessate all'iscrizione dei propri figli presso un servizio educativo per la prima infanzia privato per i Comuni privi di servizi.

A chi, come e quando devo presentare domanda per l'accesso ai buoni servizio?

Deve presentare domanda al Comune, con le modalità dallo stesso definite.

Chi stabilisce i criteri per l'assegnazione dei buoni servizio?

Il Comune, sulla base delle disposizioni previste dall'avviso regionale.

Come faccio a sapere se sono tra le madri beneficiarie dei buoni servizio?

E' il Comune che deve adottare un atto amministrativo ad hoc (determina dirigenziale) con il quale individua le madri beneficiarie dei buoni servizio.

Quali sono gli importi minimi e massimi dei buoni servizio che il Comune può assegnare?

I buoni servizio possono essere assegnati fino ad un massimo mensile di € 250. Non viene fissato alcun limite minimo. L'avviso prescrive tuttavia che la tariffa mensile pagata direttamente dalla madre, al netto pertanto di quanto riconosciuto dai Comuni a titolo di buono servizio, deve comunque essere uguale o superiore all'importo massimo della tariffa prevista, a parità di condizioni economiche della richiedente, per la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale e per lo stesso orario di frequenza dei bambini, se presente nel territorio del soggetto che presenta l'istanza di contributi.

Esempio: la sig.ra Rossi iscrive al nido privato X il proprio figlio, per la cui frequenza pagherà una retta mensile di 350 euro per 6 ore giornaliere.

Qualora frequentasse il nido comunale, sulla base dei criteri fissati dal Comune, pagherebbe una retta mensile di 200 euro.

Il buono servizio massimo assegnabile per ciascuna mensilità alla sig.ra Rossi ammonta a € 150.

Se sono risultata assegnataria dei buoni servizio, il mio figlio rimane in lista di attesa nei servizi comunali?

No, il Comune è tenuto alla cancellazione dei figli delle madri beneficiarie dei buoni servizio dalla lista di attesa dei servizi comunali.

Ho diritto ai buoni servizio in ogni caso se mio figlio frequenta un nido privato accreditato?

No, è necessario che il soggetto titolare del servizio si convenzioni (cioè stipuli uno specifico e formale accordo) con il Comune. E' necessario inoltre che la madre sia in lista di attesa nei servizi comunali ovvero per i Comuni privi di servizi comunali rientri tra le persone interessate all'iscrizione del/la proprio/a figlio/a in un servizio privato; la madre deve inoltre risultare tra le beneficiarie individuate con specifico atto amministrativo dal Comune.

I buoni servizio spettano anche nel caso in cui mio figlio frequenti un nido comunale?

No, anche nel caso in cui il servizio sia sito in un Comune differente.

Non sono residente in Toscana: posso accedere al beneficio dei buoni servizio?

No, l'avviso regionale prescrive come requisito la residenza in Toscana.

Il servizio educativo frequentato da mio figlio cessa l'attività oppure viene revocato l'accreditamento: perdo il diritto di accedere ai buoni servizio?

No, le assegnatarie del buono potranno continuare a fruire dello stesso, fino a concorrenza dell'importo massimo approvato, optando tempestivamente per altro servizio in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso.

Sono assegnataria del buono servizio, ma durante l'anno educativo 2014/2015, decido che mio figlio debba cambiare servizio per la prima infanzia: posso farlo?
Si, purchè motivi adeguatamente la necessità di modificare il servizio originariamente prescelto.

Una volta che è terminato l'anno educativo 2014/2015 l'avviso prescrive che debba produrre qualche documento al Comune da consegnarsi alla Regione?
Si, la dichiarazione sostitutiva con il modello di cui all'allegato N dell'avviso.

Qualora mio figlio si ammali e conseguentemente non frequenti il nido per un periodo prolungato, perdo il diritto al buono servizio?

L'avviso prescrive che in caso di assenze per malattia certificate dal medico, i buoni servizio possono essere riconosciuti fino ad un massimo di due mesi, anche non continuativi, di mancata frequenza dei bambini; a tal fine i servizi convenzionati devono dare tempestiva comunicazione di tali assenze al Comune competente, con le modalità da quest'ultimo stabilite.